

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (79)724

Vol. 1979/0244

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 724 def.

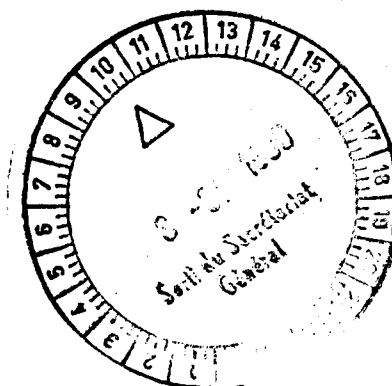
Bruxelles, 11 dicembre 1979

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1119/78 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(79) 724 def.

Relazione

Nel quadro del compromesso globale sui prezzi agricoli per la campagna 1979/80 è stata iscritta nel verbale della Sessione del Consiglio del 18-22 giugno 1979 la seguente dichiarazione:

"Il Consiglio prende atto della dichiarazione della Commissione con la quale essa si propone di presentare, entro il 10 settembre 1979, una proposta di regolamento inteso ad estendere col 1° gennaio 1980 il campo d'applicazione del regime di aiuto per i piselli, le fave e le favette ai sottoprodotti destinati all'alimentazione degli animali e risultanti dalla fabbricazione dei concentrati di proteine delle favette".

Di recente, infatti, un piccolo numero di stabilimenti ha incominciato ad interessarsi, nella Comunità, alla fabbricazione di un concentrato di proteine ottenuto dalle favette. Uno degli stabilimenti è già operativo. Secondo il procedimento impiegato, il concentrato rappresenta il 12% della massa impiegata. Secondo altri metodi, in corso di sperimentazione, il concentrato rappresenta invece una percentuale più alta della massa impiegata. Esso è destinato innanzitutto al consumo umano, ma può essere impiegato anche nell'alimentazione degli animali.

Il prodotto residuo, che costituisce in peso la maggior parte della massa impiegata, è destinato all'alimentazione degli animali.

Uno stabilimento che estrae questo concentrato di proteine è tenuto a pagare un prezzo per le favette di origine comunitaria almeno pari al prezzo minimo previsto nel quadro del regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (1).

Esso è tuttavia escluso dal beneficio dell'aiuto contemplato dal regolamento in oggetto, dal momento che il regime prevede come unici beneficiari dell'aiuto i fabbricanti di alimenti per animali. Ora, al momento della vendita dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, uno stabilimento del genere deve affrontare la concorrenza, da una parte, dei piselli, delle fave e delle favette impiegati nell'alimentazione degli animali, sostenuti dal regime di aiuto di cui sopra e, dall'altra, di altri prodotti che entrano liberamente nella Comunità al prezzo del mercato mondiale.

(1) GU n. L 142 del 30.5.1978, pag. 8.

Per garantire un eguale trattamento a questa industria rispetto alle altre che impiegano piselli, fave e favette di origine comunitaria per l'alimentazione degli animali, occorre estendere il beneficio del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1119/78 all'industria in questione, per la parte della produzione destinata all'alimentazione degli animali, semprechè il tenore di proteine dei prodotti in causa sia sufficiente.

Questo appunto è lo scopo del presente progetto di regolamento.

Attualmente, il quantitativo di prodotti per i quali potrebbe essere concesso l'aiuto ammonta a 8.800 t.

Secondo le attuali previsioni, questo quantitativo potrebbe però raddoppiare nel giro di qualche anno.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1119/78 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio,

(3), prevede la concessione di un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione di alimenti per animali;

considerando che si è constatato che talune imprese utilizzano i prodotti succitati per estrarne un concentrato di proteine destinato all'alimentazione umana; che gli altri prodotti ottenuti con questo procedimento di estrazione e che rappresentano la maggior parte del quantitativo impiegato sono destinati ad essere utilizzati nell'alimentazione degli animali; che occorre prevedere la concessione dell'aiuto anche a queste imprese, proporzionalmente ai quantitativi di piselli, fave e favette destinati alla fabbricazione di alimenti per animali e a condizione che i prodotti in questione abbiano un determinato tenore in proteine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

(1) GU n. L

(2) GU n. L

(3) GU n. L 142 del 30.5.1978, p. 8.

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1119/78 è sostituito dal testo seguente :

"2. L'aiuto viene concesso soltanto ai fabbricanti di alimenti per animali e alle imprese che provvedono all'estrazione di concentrato di proteine :

- che soddisfano alle condizioni necessarie per avere diritto all'aiuto;
- che hanno stipulato contratti con produttori di piselli, fave e favette, o con altre persone fisiche o giuridiche, nei quali è previsto il pagamento ai produttori di un prezzo perlomeno eguale al prezzo minimo.

Detto prezzo minimo è fissato ad un livello che, tenuto conto delle variazioni del mercato, nonché delle spese di trasporto dalle zone di produzione alle zone di trasformazione, consente ai produttori di ottenere un'equa remunerazione..

Tale prezzo è fissato contemporaneamente e secondo la stessa procedura prevista per la fissazione del prezzo limite per l'intervento.

Nel caso di imprese che provvedono all'estrazione di concentrato di proteine, l'aiuto di cui sopra è concesso soltanto proporzionalmente alle quantità dei prodotti destinati ad essere utilizzati nell'alimentazione degli animali e nella misura in cui il loro tenore in proteine sia almeno uguale ad un minimo da determinarsi".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1980.

Esso si applica ai piselli, alle fave e alle favette impiegati a decorrere dal 1° maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

SCHEDA FINANZIARIA

DATA: 23.11.79

1. LINEA DI BILANCIO: 737 STANZIAMENTI 1980 7,5 mio UCE

2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Progetto di proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 1119/78 che prevede misure speciali per i piselli, le fave et le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

3. BASE GIURIDICA: Articoli 42 e 43 del Trattato.

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Inclusione, nel regime di aiuto per la perte della produzione destinata all'alimentazione degli animali, dell'industria di concentrato di proteine a partire delle favette.

5. INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO 1980 (	ESERCIZIO SUCCESSIVO (1981
5.0. SPESE A CARICO			
- DEL BILANCIO DELLE CE (RISORSE PROPRIE/INTERVENTI)		660 000 UCE	800 000 UCE
- DEI BILANCI NAZIONALI			
- ALTRI SETTORI			
5.1. ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			

5.0.1. PREVISIONI DELLE SPESE	1982	1983		
5.1.1. PREVISIONI DELLE ENTRATE	960 000 UCE	1,15 mio UCE		

5.2. METODO DI CALCOLO	1980	1981	1982
Ipotesi di quantità	8 800 t	10 600 t	12 700 t
Ipotesi di tasso	81,2 ECU/t	81,2 ECU/t	81,2 ECU/t
Spesa	714 560 ECU	860 720 ECU	1,03 mio ECU
	= 662 000 UCE	= 797 000 UCE	= 955 000 UCE

6.0. FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STANZIAMENTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO 1980

6.1. ☐ SI ☒ NO

6.2. NECESSITA' DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE ☐ SI ☒ NO

6.3. STANZIAMENTI DA INSCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI ☐ SI ☒ NO

OSSERVAZIONI: